

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI STUDENTE ATLETA E PARATLETA

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 80/24/CDA del 26 giugno 2024

Emanato con D.R. n. 115/24 del 03 luglio 2024

In vigore dal 03 luglio 2024

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI STUDENTE ATLETA E PARATLETA

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il riconoscimento dello status di studente atleta e le relative agevolazioni ed iniziative dedicate alle sue esigenze.

Art. 2 – Studente atleta o paratleta

1. È riconosciuto lo status di studente atleta o paratleta allo studente atleta o paratleta che pratica sport ad alti livelli agonistici ed è impegnato sistematicamente in competizioni ufficiali, debitamente documentate, di carattere olimpico, internazionale o nazionale iscritto ai corsi di laurea triennale, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico dell'Ateneo.
2. Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) attestazione di iscrizione alla Federazione italiana, affiliata al C.O.N.I., della disciplina sportiva di appartenenza;
 - b) evidenze delle partecipazioni alle competizioni (quali, convocazioni, iscrizioni alle gare, distinte e referti, o più in generale documenti ufficiali di gara, che dimostrino la continuità dell'impegno dell'atleta o paratleta).
3. Dal momento in cui è riconosciuto lo status, lo studente ha l'onere di comunicare alla segreteria studenti ogni variazione relativa al proprio stato di atleta.

Art. 3 – Istanze di riconoscimento

1. Le istanze di riconoscimento dello status di studente atleta e paratleta devono essere presentate alla segreteria studenti del Corso di studi a cui lo studente è iscritto.
2. Le istanze di riconoscimento sono valutate dalla Commissione riconoscimenti del Consiglio del Corso di studi, che valuta la sussistenza dei requisiti e la possibilità di riconoscere le attività sportive certificate dalla Federazione di riferimento, come ulteriori attività formative fino ad un massimo di 12 crediti formativi universitari.
3. Il Consiglio del Corso di studi, nella prima riunione successiva alla loro presentazione, delibera sull'accoglimento o rigetto dell'istanza.
4. A seguito del riconoscimento dello status di studente atleta e paratleta, lo studente avrà diritto ad uno sconto sui contributi accademici, non cumulabile con altre scontistiche pari al 25%.

Art. 4 – Modalità organizzative e didattiche

1. Ciascun Corso di studi definisce le modalità organizzative e didattiche riservate agli studenti di cui al presente regolamento, che devono almeno contemplare la possibilità di:
 - a. ridurre l'obbligo di frequenza, nella misura minima del 50% fino alla concessione dell'esonero dalla frequenza obbligatoria
 - b. frequentare le lezioni *on line* in modalità sincrona se coincidenti con impegni sportivi concomitanti ovvero periodi di convocazione e ritiro;
 - c. sostenere gli esami negli appelli straordinari riservati agli studenti fuoricorso;
 - d. richiedere di poter sostenere gli esami online o in date ad hoc concordate prima dell'inizio della sessione, qualora le date previste risultino coincidenti con impegni sportivi concomitanti (competizioni, convocazioni e ritiri, inclusi i relativi spostamenti).
2. Il coordinatore del Corso di studi avrà la facoltà, d'intesa con i docenti interessati, di prevedere ulteriori misure adeguate alle esigenze manifestate dallo studente atleta e paratleta, durante il percorso accademico, facendo applicazione delle modalità organizzative e didattiche ("agevolazioni essenziali") individuate nelle "Linee guida nazionali per l'incentivo e il sostegno della dual career degli atleti di alto livello che intraprendono la carriera universitaria".

Art. 5 – Durata dello stato dichiarato

1. Lo status di studente atleta e paratleta ha una durata limitata all'anno accademico di approvazione dell'istanza e comunque all'oggettivo permanere dello stato dichiarato.
2. Lo status può essere prolungato per tutti gli anni di durata del percorso accademico, dietro presentazione di una apposita istanza entro il 30 settembre di ogni anno, con cui lo studente dimostri il perdurare dello stato dichiarato
3. Nel caso in cui lo studente perda lo status di atleta o paratleta durante il percorso accademico, potrà presentare nuovamente l'istanza al riproporsi delle condizioni per l'ottenimento dello status.

Art. 6 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni dello Statuto, Codice etico e Regolamenti di Ateneo vigenti.